



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: DICEMBRE 2022

CREDITO DI IMPOSTA CORRENTE IMPRESE NON ENERGIVORE - OTTOBRE/ NOVEMBRE 2022

É confermato il riconoscimento del credito d'imposta per le imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in precedenza 16,5 kW), diverse da quelle a forte consumi di energia elettrica (c.d. "non energivore").

Per tali imprese il beneficio spetta qualora il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019.

CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **30% delle spese sostenute per la componente energetica** acquistata ed effettivamente utilizzata ad ottobre e novembre 2022.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "NON GASIVORE" - OTTOBRE/NOVEMBRE 2022

É confermato il riconoscimento del credito d'imposta per le imprese non gasivore, spettante a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.

CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **40% delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale** consumato in ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

COMUNICAZIONE CREDITI CORRENTE E GAS 2022 ALL'AGENZIA ENTRATE

È confermato che entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti per energia elettrica e gas sono tenuti ad inviare all'Agazia delle Entrate un'apposita Comunicazione relativa all'importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito. Il contenuto di tale comunicazione e le relative modalità di presentazione saranno definite con un Provvedimento della stessa Agenzia.

CREDITO DI IMPOSTA CORRENTE IMPRESE NON ENERGIVORE – DICEMBRE 2022

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE

Nell'ambito del c.d. "Decreto Aiuti-quater", recentemente pubblicato sulla G.U., sono state, tra l'altro, estese le agevolazioni, già riconosciute per i mesi di ottobre / novembre, a favore delle:

- imprese "energivore" e non energivore";
- imprese "gasivore" e "non gasivore";

alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica / gas naturale consumati nel **mese di dicembre 2022**, a fronte dell'incremento del relativo costo.

CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE PER GAS

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **40% delle spese sostenute per l'acquisto del gas** naturale consumato in dicembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE PER CORRENTE

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **30% delle spese sostenute per la componente energetica** acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicemre 2022.

FINANZIARIA 2023 - BOZZA

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE

Con la modifica dell'art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, dall'1.1.2023 è **aumentato a € 5.000** (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.

NB Per il servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. "**Money transfer**") il limite rimane pari a **€ 1.000**

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



FINANZIARIA 2023 – BOZZA

PROROGA I° TRIMESTRE 2023 CREDITO DI IMPOSTA CORRENTE E GAS

Nell'ambito del disegno di legge della Finanziaria 2023, sono state, tra l'altro, estese al primo trimestre 2023 le agevolazioni già riconosciute per 2022 a favore delle:

- imprese “energivore” e “non energivore”;
- imprese “gasivore” e “non gasivore”;

connesse alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica / gas naturale, a fronte dell'incremento del relativo costo

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE “NON ENERGIVORE”

A favore delle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore”), è riconosciuto un credito d'imposta pari al **35% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **primo trimestre 2023**.

Per tali imprese, il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del quarto trimestre 2022 al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al quarto trimestre 2019

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE “NON GASIVORE”

A favore delle imprese non gasivore è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al **40% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del quarto trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infra giornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del quarto trimestre 2019

INCENTIVI FOTOVOLTAICO 2023

Fotovoltaico, ok della Ue agli incentivi automatici

La Ue ammette gli **incentivi automatici** per impianti fotovoltaico **fino al 65% della spesa per le piccole imprese** e fino al **45% per le grandi**. Sono ammissibili progetti con capacità installata pari o inferiore a 1 MW per le grandi imprese e a 6 MW per le Pmi. Sono rendicontabili le spese a partire dal 20 luglio 2022. Si attendono norme attuative.



CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO REGISTRATORI TELEMATICI

Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio del documento commerciale, l'art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. "Lotteria degli scontrini". In vista dell'operatività delle predette novità riguardanti la "Lotteria degli scontrini", l'art. 8 del Decreto in esame concede ai commercianti al minuto / altri soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 obbligati alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, **un contributo per l'adeguamento da effettuare nel 2023** degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione / trasmissione telematica.

Il contributo in esame, concesso sotto forma di credito d'imposta:

**** è pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo (per ogni strumento) di € 50;**

**** è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);**

FINANZIARIA 2023 – BOZZA

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Per il 2023 è ridotta dal 10% al 5% l'imposta sostitutiva, applicabile ai sensi dell'art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a € 80.000.



DEFINIZIONE CONTROLLI AUTOMATIZZATI / IRREGOLARITÀ FORMALI / RAVVEDIMENTO SPECIALE: NOVITÀ FINANZIARIA 2023 – BOZZA

È previsto, tra l'altro:

- la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni;
- la regolarizzazione delle irregolarità formali;

Introdotta la possibilità di definizione agevolata delle **somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021 (in generale, 2019, 2020 e 2021)**, risultanti dalle comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 per le quali il termine di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/97 (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) non è ancora scaduto all'1.1.2023, ovvero recapitate successivamente a tale data.

A tal fine è richiesto il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (a pena di inefficacia della definizione):

- ** delle imposte / contributi previdenziali dovuti;
- ** degli interessi / somme aggiuntive;
- ** **della sanzione ridotta del 3%** (in luogo del 30% ridotto al 10%), senza alcuna riduzione sulle imposte non versate / versate in ritardo.

Inoltre, le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità (a prescindere dal periodo d'imposta cui si riferiscono) il cui pagamento rateale ai sensi dell'art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 è ancora in corso all'1.1.2023, per le quali, come specificato nella Relazione illustrativa non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte / contributi previdenziali, interessi / somme aggiuntive nonché della sanzione ridotta del 3%.

Il pagamento rateale prosegue (a pena di inefficacia della definizione) con le modalità ed i termini ordinari previsti dal citato art. 3-bis.

- il "ravvedimento speciale" delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e anni precedenti;
- la regolarizzazione dell'omesso versamento delle rate dovute a seguito degli istituti definitivi.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

**LAVORI EDILI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI
OBBLIGO CERTIFICAZIONE SOA PER LAVORI DI IMPORTO SOPRA I 516 MILA EURO**

Da gennaio parte la stretta delle Soa

Nei lavori sopra i 516mila euro legati ai bonus si mette in moto l'obbligo di avere l'attestazione tipica dei contratti pubblici. Dubbi interpretativi su calendario, fase transitoria, applicazione di classifiche e categorie, soglie.

La rivoluzione delle Soa nei lavori collegati ai bonus edilizi si prepara a decollare. La stretta messa in piedi lo scorso 21 maggio, con l'articolo 10-bis del decreto legge n. 21/2022, non ha finora avuto effetti diretti. Dal primo gennaio, però, si parte: l'attestazione Soa, tipica dei contratti pubblici, diventa obbligatoria anche nei lavori privati di importo superiore ai 516mila euro che ottengono incentivi fiscali.

**FINANZIARIA 2023 - BOZZA
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- ** terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- ** partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto).

I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2023, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Con l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 5, Legge n. 448/2001 la rideterminazione del valore è estesa alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, possedute all'1.1.2023. In tal caso, per la determinazione della plus / minusvalenza, in luogo del costo / valore d'acquisto può essere assunto il valore normale ex art. 9, TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Al fine della rivalutazione in esame è fissato al 30.6.2023 il termine entro il quale provvedere:

O alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;

O al versamento dell'imposta sostitutiva (14%), in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



FINANZIARIA 2023 - BOZZA

ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE

É riproposta l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- ** gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- ** i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2023 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2022, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2022.

NB È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine, come accennato, è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all'8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

- ** il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;
- ** il costo fiscalmente riconosciuto.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa

“sotto il profilo Iva, non potendo derogare ai vincoli comunitari, le predette operazioni ... non possono fruire di alcun beneficio e la base imponibile è determinata in base ai criteri generali, ossia il «valore di costo» di cui all'articolo 13, comma 2, lett. c) del DPR n. 633/1972”.

Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

INTERESSI LEGALI DAL 01/01/2023

Dal 1° gennaio 2023 il saggio degli interessi legali sale dall'1,25 al 5 per cento



ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

È riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione, con effetto dall'1.1.2023:

** è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2022;

** riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2023;

** richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:

– nella misura del 60% entro il 30.11.2023;

– il rimanente 40% entro il 30.6.2024.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

FINANZIARIA 2023 – BOZZA VOUCHER

È riproposta la tipologia contrattuale dei c.d. **“voucher” relativa alle prestazioni di lavoro occasionali**, ossia riferite alle attività lavorative che danno luogo, nel corso di 1 anno:

** per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 (limite confermato), con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

** per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 10.000 (in precedenza € 5.000), con riferimento alla totalità dei prestatori;

** per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a € 2.500 (limite confermato).

Per effetto dell'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 54-bis, DL n. 50/2017, la tipologia contrattuale in esame è applicabile anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell'anno.

È infine prevista:

** la modifica della lett. a) del comma 14 del citato art. 54-bis, con conseguente divieto di avvalersi del contratto in esame da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (in precedenza tale divieto riguardava gli utilizzatori aventi più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese da determinate categorie di soggetti tra cui i titolari di pensione di vecchiaia / invalidità, disoccupati, ecc., e che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori)



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

CONTRIBUTI PUBBLICI – OBBLIGO PUBBLICITA SU SITO INTERNET

Soggetti eroganti i contributi pubblici

In base al comma 125, i soggetti eroganti individuati dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 **sono i seguenti:**

* Regioni;

* Province;

* Comuni;

* Comunità montane, loro consorzi e associazioni;

* le società in controllo pubblico;

* le associazioni e fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati con bilancio superiore a € 500.000

Sanzioni mancata pubblicazione sul sito internet dei contributi pubblici ricevuti:

Il comma 125-ter, Legge n. 124/2017, introdotto dal D.L. n. 34/2019, prevede (dal 1° gennaio 2020) che l'inosservanza degli obblighi di pubblicità, comporta l'applicazione, in capo a tutti i soggetti obbligati (non solo alle imprese):

* della sanzione pari all'1% di quanto ricevuto con un minimo pari a € 2.000;

* della sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

ATTENZIONE

Soltanto in caso di inadempimento all'obbligo di pubblicazione, entro il termine di 90 giorni dalla contestazione, è applicabile la sanzione dell'integrale restituzione di quanto ricevuto.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**